

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **11** del mese di **novembre** alle ore 8.00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov. di Palermo.

Il Presidente comunica che nella presente seduta, convocata con nota prot. n.35265 del 3/11/2016 trasmessa a mezzo pec in pari data a tutte le imprese partecipanti, si procederà a prendere in esame l'Ordinanza n.1164/2016 con la quale il TAR Palermo, Sez. Terza, ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'impresa Traina srl nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con le imprese ICOS srl e Ominia Progetti srl, ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi di gara.

La Commissione, preso atto di quanto statuito dal TAR Palermo, determina, in ottemperanza all'Ordinanza n.1164/2016 sopra richiamata, di ammettere con riserva il concorrente n 1 ATI Traina srl-I.CO.S. srl-Ominia Progetti srl alle ulteriori fasi di gara.

La Commissione dà mandato al RAG di provvedere a richiedere al concorrente ammesso con riserva ATI Traina srl-I.CO.S. srl-Ominia Progetti srl di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.163/2006.

Alle ore 8:45 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 22/11/2016 alle ore 15:00.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Gaetano Buffa – Presidente

ing. Manlio Munafò – Vicepresidente

geom. Antonio Candela – Componente

ing. Michele Giarratana – Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna – Componente esperto

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante



**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **22** del mese di **novembre** alle ore 15,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il dott. Gaetano Sardina, funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov. di Palermo.

Il Presidente comunica che il RAG ha provveduto a richiedere alla concorrente ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl la documentazione per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.163/2006, con nota prot. 35686 dell'11/11/2016, assegnando a tal fine il termine di dieci giorni per la produzione della documentazione richiesta; con la medesima nota il RAG ha invitato il responsabile del procedimento – arch. Simone Miceli- a volere comunicare l'esito delle verifiche effettuate mediante accesso ai dati e/o documenti associati al PASSOE n.5988-4477-1750-7669 prodotto dalla concorrente; in data 18/11/2016, e pertanto entro il termine di dieci giorni sopra indicato, è pervenuto il plico sigillato dell'ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl, recante la seguente dicitura "OGGETTO: Trasmissione documentazione verifica requisiti ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. -Risp. a nota dell'11/11/2016 ..."; detto plico è stato assunto al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo al n.36083 del 18/11/2016.

Il Presidente comunica, inoltre, che con pec del 21/11/2016, assunta al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo al n.36141 del 21/11/2016, l'impresa Tech Servizi srl, ha inviato una missiva con la quale si richiede a questa Commissione di gara di effettuare delle opportune verifiche sulle dichiarazioni della concorrente ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl tenendo in debito conto la rescissione del contratto stipulato dal Comune di S. Ferdinando (RC) con l'impresa Traina srl relativamente ad una gara per l'affidamento di servizi analoghi alla presente.

La Commissione verificato che il Sig. Traina Calogero nella qualità di amministratore unico della ditta Traina srl nella domanda di partecipazione



alla gara ha ommesso dichiarare quanto comunicato dall'impresa Tech Servizi srl, in particolar modo ha verificato che la stessa ha ommesso di dichiarare l'avvenuta rescissione del contratto stipulato con il Comune di S. Ferdinando (RC). Si evince invece che nella domanda di partecipazione la ditta Traina ha dichiarato al punto 4 lettera f) di *"non avere commesso grave negligenza o malafede secondo motivata valutazione della stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante"*.


Pertanto la Commissione dà mandato al RAG di informare la ditta Traina di quanto comunicato dall'impresa Tech Servizi srl con pec del 21/11/2016, assunta al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo al n.36141 e di acquisire dalla citata ditta Traina srl ogni elemento utile al fine di valutare la fattispecie meglio sopra riportata, in particolar modo dovrà richiedere alla medesima di fornire le motivazioni che hanno indotto la stessa ad omettere di dichiarare l'avvenuta rescissione del contratto stipulato con il Comune di S. Ferdinando (RC).

La Commissione a questo punto inizia ad esaminare il contenuto del plico prodotto dall'ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl, relativo alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Alle ore 18.30 stante l'ora tarda la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 24/11/2016 alle ore 15:00.

Letto confermato e sottoscritto

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente





ing. Manlio Munafò - Vicepresidente

geom. Antonio Candela - Componente

ing. Michele Giarratana - Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna - Componente esperto

dott. Gaetano Sardina - Verbalizzante





**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **24** del mese di **novembre** alle ore 15,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il dott. Pietro Tarantino, funzionario dell'U.R.E.G.A. Sez. prov. di Palermo.



Alle ore 15:20 è presente l'avv. Stefano Scimeca, delegato dal rappresentante legale dell'impresa Tech Servizi srl.

La Commissione prosegue nell'esame dei documenti prodotti dall'ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl a giustificazione delle dichiarazioni effettuate nella domanda di partecipazione all'appalto.

La Commissione, in relazione alla documentazione prodotta dall'ing. Maria Elena Fierotti, evidenzia che non si rileva con chiarezza il soggetto committente.

La Commissione, pertanto, dà mandato al RAG di chiedere alla concorrente un chiarimento su quanto sopra evidenziato, assegnando a tal fine, il termine del 28/11/2016 entro le ore 14:00.

Alle ore 17,15 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 28/11/2016 alle ore 15:00.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Gaetano Buffa – Presidente

ing. Manlio Munafò – Vicepresidente

geom. Antonio Candela – Componente

ing. Michele Giarratana – Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna – Componente esperto

dott. Pietro Tarantino – Verbalizzante



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **28** del mese di **novembre** alle ore 16,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il dott. Emanuele Amodeo, funzionario dell'U.R.E.G.A. Sez. prov. di Palermo.

Alle ore 16:00 sono presenti il sig. Giuliano Traina, delegato dal rappresentante legale dell'impresa Traina srl e l'avv. Stefano Scimeca, delegato dal rappresentante legale dell'impresa Tech Servizi srl.

Il Presidente comunica che è pervenuto un plico sigillato, assunto al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo al n.36557 del 28/11/2016, dell'ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Ominia Progetti srl di riscontro alle note prott. nn.36279 del 23/11/2016 e 36410 del 25/11/2016 con le quali il RAG aveva richiesto documentazione integrativa, come da mandato di questa Commissione.

La Commissione preliminarmente prende atto che la documentazione integrativa è pervenuta entro il termine assegnato; quindi passa ad esaminarne il contenuto.

Alle ore 17:45 i rappresentanti delle imprese presenti si allontanano, dopo essere stati informati che le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica in data 2 dicembre 2016 alle ore 9:00.

Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 2/12/2016 alle ore 9:00.

Letto confermato e sottoscritto

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

**dott. Emanuele Amodeo** – Verbalizzante



**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **2** del mese di **dicembre** alle ore **9.30** in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al **5°** piano della Via Camillo Camilliani, **87**, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra **Patrizia Romagnoli**, funzionario dell'U.R.E.G.A. Sez. prov. di Palermo.



Sono presenti i sigg.: avv. Stefano Scimeca, delegato dal rappresentante legale dell'impresa Tech Servizi srl; Calogero Traina rappresentante legale dell'impresa Traina srl.

Il Presidente invita i rappresentanti delle imprese partecipanti ad allontanarsi temporaneamente dalla sala riunioni al fine di consentire alla Commissione di deliberare.

Alle ore 11,30 il Presidente invita i rappresentanti delle imprese partecipanti a presenziare per la lettura di quanto deliberato.

La Commissione di gara, premesso che:

1. con Ordinanza n.1164/2016 il TAR Palermo, Sezione Terza, ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'impresa Traina srl nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con le imprese ICOS srl e Omnia Progetti srl, ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi di gara;

2. con verbale dell'11/11/2016 questa Commissione, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, determinava di ammettere con riserva il concorrente n I ATI Traina srl-I.CO.S. srl-Omnia Progetti srl alle ulteriori fasi di gara e disponeva, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.163/2006, l'acquisizione dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla concorrente nella domanda di partecipazione alla gara;

3. con pec del 21/11/2016, assunta al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo al n.36141 del 21/11/2016, la concorrente Tech Servizi srl ha richiesto a questa Commissione di effettuare delle opportune verifiche sulle dichiarazioni della concorrente ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Omnia



Progetti srl tenendo in debito conto la rescissione del contratto stipulato dal Comune di S. Ferdinando (RC) con l'impresa Traina srl relativamente ad una gara per l'affidamento di servizi analoghi alla presente;

4. a seguito della superiore richiesta, con verbale del 22/11/2016, atteso che il legale rappresentante dell'impresa Traina srl nella domanda di partecipazione ha dichiarato al punto 4 lettera f) di "non avere commesso grave negligenza o malafede secondo motivata valutazione della stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante", si disponeva di acquisire dalla citata ditta Traina srl ogni elemento utile al fine di valutare la fattispecie segnalata, ed in particolar modo le motivazioni che hanno indotto la stessa ad omettere di dichiarare l'avvenuta rescissione del contratto stipulato con il Comune di S. Ferdinando (RC);

5. nella seduta del 24/11/2016, inoltre, la Commissione disponeva di acquisire chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa dall'ing. M. Elena Fierotti a comprova del possesso dei requisiti tecnico-professionali;

6. nella seduta del 28/11/2016 la Commissione prendeva in esame le deduzioni ampiamente documentate nella nota di riscontro del 28/11/2016, che, allegata al presente verbale è da intendersi integralmente trascritta;

7. con le suddette deduzioni si argomentava che: il contratto di appalto stipulato in data 22/01/2010 con il Comune di San Ferdinando (RC) avente ad oggetto "Servizio RSU rifiuti speciali pericolosi, noleggio cassonetti, raccolta e trasporto e smaltimento in sito autorizzato ..." era



risolto con determina n.127 del 27/04/2010 non in conseguenza di un grave errore professionale in quanto trattasi, ad avviso del deducente, di una risoluzione contrattuale per "asserito ed infondato" inadempimento rispetto alla contestata "fornitura" e "noleggio" di cassonetti e non di errore grave professionale nell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti analogo a quello oggetto della gara (della presente gara ndr), per cui, ad avviso del concorrente "...alcun grave errore doveva essere dichiarato ... e la citata risoluzione non poteva e/o doveva essere dichiarata"; in subordine si argomentava che in ogni caso l'omessa dichiarazione non avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla gara in quanto la Commissione dovrebbe ammettere la concorrente al beneficio del soccorso istruttorio, conformemente a quanto espresso dall'ANAC con parere n.125 del 15/07/2015 e dal Consiglio di Stato con sentenza n.2589/2015 del 25/05/2015.

Quanto sopra premesso, la Commissione, effettuati i dovuti approfondimenti, osserva:

- ai sensi del bando di gara, punto V.3.1) lett.e), "non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.38 del "Codice" [d.lgs. n.163/2006]";

- il disciplinare di gara al punto 4. prescrive che il concorrente deve produrre "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38,



comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice [d.lgs. n.163/2006]”;

- in particolare, ai sensi del punto 4. lett.f) del disciplinare di gara il concorrente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a pena di esclusione *“di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale”*;

- il rappresentante legale dell'impresa Traina srl, nella propria domanda di partecipazione, ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di *“non avere commesso grave negligenza o malafede secondo motivata valutazione della stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”*;

- non vi è dubbio che il legale rappresentante dell'impresa Traina ha omesso di dichiarare di avere subito una risoluzione contrattuale per grave inadempimento in un precedente appalto aggiudicato da altra stazione appaltante; non vi è dubbio, altresì, che la superiore circostanza sia stata acclarata dalla sentenza del TAR di Reggio Calabria n.1594/2010 del 17/11/2010, non impugnata dalla medesima impresa Traina srl e pertanto divenuta definitiva;



- ad avviso di questa Commissione non appare condivisibile la precisazione con la quale l'impresa deduce che la risoluzione contrattuale sia intervenuta "...non in conseguenza di un grave errore professionale ...ma in virtù di una asserita e contestata collocazione di cassonetti per la raccolta rifiuti non conformi per tipologia e capacità complessiva a quelli stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ..." e ciò in quanto, in presenza di una circostanza estremamente rilevante quale la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d'appalto pubblico, questa Commissione avrebbe dovuto essere posta in condizione di valutare autonomamente i fatti, non essendo consentito che tale valutazione sia rimessa all'apprezzamento di parte interessata;

- in subordine il rappresentante legale dell'impresa Traina srl ha richiesto di essere ammesso al beneficio del soccorso istruttorio, invocando a fondamento della propria richiesta il parere ANAC n.125 del 15/07/2015 e la Sentenza del Consiglio di Stato n.2589/2015 del 25/05/2015; senonché le conclusioni contenute negli atti richiamati e che depongono per l'ammissibilità del ricorso all'istituto del soccorso istruttorio nella fattispecie di che trattasi, risultano copiosamente superate dalla successiva Giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato e più precisamente: Sentenza n.4870/2015 del 9/7/2015 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta) con la quale è stato affermato " Invero, la questione sulla portata dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d. lgs. N. 163/06 e dei correlati obblighi dichiarativi è stata esaminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che concordano nella necessità che il concorrente, in linea con l'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, renda completa dichiarazione



dei fatti richiesti ai sensi della previsione dell'articolo 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, ivi comprese le inadempienze nell'esercizio dell'attività professionale, per consentire la valutazione della Stazione Appaltante, tanto più non avendo la clausola di esclusione di cui alla lettera f) carattere sanzionatorio ma il diverso obiettivo di salvaguardare l'elemento fiduciario che deve necessariamente essere presente nei confronti dell'impresa con cui contrarre e la cui valutazione non può prescindere dalla conoscenza di inadempienze contrattuali in precedenti rapporti.

Dalle disposizioni del citato art. 38, comma 1, lett. f), emerge, quindi, un sistema finalizzato alla attribuzione di una facoltà di scelta in capo alle Amministrazioni diverse dall'originaria Stazione Appaltante, alle quali spetta di accertare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l'effettiva valenza dell'errore professionale precedentemente commesso dall'impresa.

In tale prospettiva, caratterizzata dalla esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente dell'amministrazione pubblica, il requisito dell'affidabilità può essere effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti in maniera obiettiva e non attraverso il filtro del concorrente.

A tale orientamento si conforma anche l'AVCP (ora ANAC), secondo la quale la rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del



requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue.

Anche le norme europee [cfr. art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, par. 4 lett.

c) e g). nel disciplinare le ipotesi di "gravi illeciti professionali" e di "carenze nell'esecuzione" (analoghi ai concetti di "errore grave" e di "negligenza e malafede" utilizzati dal legislatore interno)] specificano che esse devono riguardare un precedente contratto d'appalto pubblico o un contratto di appalto con un ente aggiudicatore senza alcuna "separazione tra l'ipotesi in cui le stesse si siano verificate nei confronti della medesima o di una diversa stazione appaltante, rispetto a quella nei cui confronti sorge il relativo obbligo dichiarativo".

In conclusione deve ritenersi che, anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) citata, vige la regola - valevole anche per altre condizioni di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici - secondo la quale la gravità dell'evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l'operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante (naturalmente, detta valutazione - ove illogica o immotivata - potrà essere censurata innanzi l'Autorità Giudiziaria).

Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l'esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all'ANAC per l'eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38. ...La



circostanza che ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera f), non rileva un qualsiasi inadempimento agli obblighi contrattuali, essendo necessario che la condotta dell'impresa sia stata caratterizzata da rilevanti violazioni dei doveri professionali o contrattuali, connotate da dolo o colpa grave, idonee e compromettere il rapporto fiduciario con la stazione appaltante (in altri termini, non basta che le prestazioni non siano state eseguite a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell'adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'impresa) attiene pur sempre alla valutazione dell'amministrazione e non esonera il concorrente alla gara dal rendere la dichiarazione, atteso che, in ogni caso, il grave errore è espressione di un difetto di capacità professionale e lo stesso, nella sua obiettiva rilevanza, costituisce elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico perseguiti dall'Ente committente."; Sentenza n.1766/2016 del 15/12/2015 (Consiglio di Stato, Sezione Sesta) con la quale è stato affermato "In linea di diritto, ritiene il Collegio, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul requisito dell'assenza di un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157 del 1995 - cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. f), ultima parte, d.lgs. n. 163 del 2006 -, e sui correlati obblighi dichiarativi, che tale ipotesi non possa essere limitata ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara, fondandosi la causa di esclusione in



esame sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che le imprese concorrenti, in linea con l'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. St., Sez. VI; 10 maggio 2007, n. 2245; Cons. St. Sez. III, n. 2289 del 2014; Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).

Applicando tale principio di diritto alla fattispecie sub iudice, la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 d.lgs. n. 157 del 1995 imposta dalla lettera di invito, quale effettuata dalla concorrente ..., deve qualificarsi non conforme a verità e, per le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi sussistente la causa di esclusione in esame, con la conseguenza che l'originaria ricorrente ... doveva essere estromessa dalla gara.”; Sentenza n.1412/2016 del 17/12/2015 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta) con la quale è stato affermato “... la ratio della lettera f), comma 1 dell'articolo 38 del d. lgs. n. 163/2006 è quella di consentire alla stazione appaltante di valutare la rilevanza del comportamento tenuto dall'impresa partecipante nell'esercizio della attività professionale, ai fini del buon esito dell'appalto da affidare.

Ne consegue che la esclusione per le ipotesi del grave errore nell'esercizio dell'attività professionale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 38, d. lgs. n. 163/2006 non assume carattere sanzionatorio, inserendosi in un



giudizio prognostico della corretta esecuzione dell'appalto.

Va da sé che in tale contesto, la mancanza di tipizzazione da parte dell'ordinamento delle fattispecie rilevanti, non attribuisce alcun filtro sugli episodi di "errore grave" all'impresa partecipante, la quale è tenuta a portare a conoscenza della stazione appaltante ogni episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione in relazione al nuovo appalto da affidare.

La Sezione, quindi, in conformità ai moltissimi precedenti giurisprudenziali (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943; 14 maggio 2013, n. 2610; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; III, 5 maggio 2014, n. 2289) ribadisce l'obbligo del partecipante ad una pubblica gara di mettere a conoscenza la stazione appaltante delle vicende pregresse (negligenze ed errori) o fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.

Fermo dunque, che la ricorrente non ha portato a conoscenza della stazione appaltante le risoluzioni e rescissioni contrattuali in cui era incorsa la ..., deve ritenersi legittima l'esclusione comminata dalla stazione appaltante che è venuta a conoscenza di tali vicende.

Non costituisce esimente dell'obbligo dichiarativo la circostanza che le risoluzioni contrattuali costituiscono evenienze eccezionali ... e che si siano concluse con transazioni che hanno riconosciuto consistenti crediti della stessa ..., atteso che l'esclusione è stata disposta non solo per la sussistenza della negligenza, essendo in realtà mancata la motivata valutazione di tali vicende da parte della stazione appaltante, quanto, ancora più a monte, per



la violazione dell'obbligo della dichiarazione, avendo la ricorrente omesso di dichiarare tali vicende, avendo reso anzi dichiarazione in senso opposto.

Va ribadito a tal punto che non sussiste per l'impresa partecipante ad una gara la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo al contrario l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, spettando alla stazione appaltante il momento valutativo.

Ne consegue che non sussiste alcuna discrezionalità o filtro valutativo del dichiarante il quale è tenuto a portare a conoscenza della stazione appaltante di tutti gli episodi relativi a risoluzioni o rescissioni intervenute nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni.

Assume la ricorrente che, comunque, l'omissione della dichiarazione non avrebbe potuto comportare l'esclusione dalla gara, dovendosi fare applicazione del soccorso istruttorio.

Come è noto, il d.l. n. 90/2014 ha aggiunto all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici il comma 2 bis, stabilendo, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, la possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, previo invito della stazione appaltante e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara e all'articolo 46 il comma 1 ter estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 bis, a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Malgrado la generalizzazione dell'istituto del soccorso istruttorio, non si



*ritiene, in base ad una interpretazione letterale delle nuove disposizioni, che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato laddove non è contestata la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione, ma l'aver reso dichiarazione "non veritiera".*

*Nel caso, infatti, la ditta partecipante non solo non ha dichiarato le "gravi inadempienze" accertate dalla stazione appaltante ... ma ha reso dichiarazione di senso opposto, dichiarando di non aver subito contestazioni nel corso di altri rapporti contrattuali con le amministrazioni pubbliche.*

*Non v'è spazio, quindi, per il soccorso istruttorio cui può e deve farsi applicazione per i casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive con la possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, mentre nel caso di specie la dichiarazione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 163/2006 è stata resa ma non corrispondente alla realtà dei fatti.*

*La fattispecie della dichiarazione "non veritiera" in quanto priva della doverosa menzione di eventi la cui valenza ostativa alla instaurazione di un rapporto contrattuale è riservata alla stazione appaltante rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'articolo 38, comma 1 ter del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigore della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014 (anche l'ANAC, con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1, nell'interpretare le novità introdotte dal d.l. n. 90/2014 ha affermato che il soccorso istruttorio non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in*

M









gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta).

Non sussistono in conseguenza margini per fare applicazione del soccorso istruttorio a fronte di dichiarazione non veritiera effettuata dal concorrente."

Sulla base delle superiori premesse e osservazioni la Commissione, aderendo al prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato determina di escludere l'ATI Traina srl-ICOS srl-Ominia Progetti srl in quanto il rappresentante legale dell'impresa mandataria Traina srl ha reso la dichiarazione prescritta a pena d'esclusione dal punto 4. lettera f) del disciplinare e ciò nonostante la medesima impresa Traina srl fosse incorsa in una precedente, omessa, rescissione contrattuale di un pubblico appalto; per l'effetto si dà mandato al Responsabile del Procedimento arch. Simone Miceli di provvedere alla segnalazione all'ANAC della dichiarazione non veritiera effettuata dal concorrente.

La Commissione, inoltre, dall'esame della documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla concorrente capogruppo Traina srl nella domanda di partecipazione alla gara, rileva quanto segue:

- al punto 17. della domanda di partecipazione, il rappresentante legale dell'impresa Traina srl dichiara di aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale d'impresa pari ad €6.697.616,00 nonché un importo di servizi del medesimo oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi pari ad €7.714.905,00; al punto 18., inoltre, rimanda ad una dichiarazione allegata riportante l'elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara



prestati negli ultimi tre anni per gli importi ivi specificati.

Dall'esame della documentazione prodotta per la dimostrazione dei suddetti requisiti ed in conformità a quanto precisato dall'AVCP (oggi ANAC) con determina n.1/2014 – Linee guida per l'applicazione dell'art.48 del d.lgs. n.163/2006 – paragrafo 2.2 – determinazione del periodo di attività documentabile, la Commissione ha rilevato che l'impresa Traina srl risulta carente dei requisiti previsti dai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara non raggiungendo gli importi richiesti, per quanto riguarda l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara realizzato dall'operatore economico negli ultimi tre esercizi – 2012, 2013 e 2014 (art.41, comma 1, lett.e) d.lgs. n.163/2006) – certificabili con i bilanci o i documenti tributari e fiscali; nonché l'importo relativo ai principali servizi prestati nell'ultimo triennio (triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara – 26/02/2016) (art.42, comma 1, lett.a) d.lgs. n.163/2006), certificati dagli Enti appaltanti.

La Commissione, infine, dall'esame complessivo della documentazione prodotta dall'ATI Traina srl-I.CO.S. Srl-Omnia Progetti srl ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.163/2006 ha rilevato la sostanziale conferma delle motivazioni che avevano condotto a determinare l'esclusione della concorrente al termine dell'esame della documentazione amministrativa disposta con verbale del 28 luglio 2016.

Pertanto, alla luce delle superiori motivazioni, la Commissione determina di escludere la concorrente ATI Traina srl-I.CO.S. srl-Omnia Progetti srl.

Il sig. Calogero Traina, in relazione ai motivi d'esclusione riconducibili alla mancata dichiarazione della pregressa rescissione contrattuale preavvisa la



propria intenzione di proporre ricorso giurisdizionale avverso il presente verbale; inoltre chiede che venga specificato che la Sentenza del TAR menzionata alla pag.46 del presente verbale, non si riferisce ad un ricorso attinente la risoluzione contrattuale ma bensì di altro genere, infatti la risoluzione contrattuale non va impugnata in via giurisdizionale amministrativa ma bensì in sede civilistica, per cui per fare valere le proprie ragioni l'impresa Traina srl ha provveduto a suo tempo ad impugnare la delibera di risoluzione con tutti gli atti ad essa allegati di fronte al Tribunale civile di Palmi con causa a tutt'oggi pendente.

Per quanto attiene i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dal concorrente capogruppo osserva che gli stessi non sono stati desunti da una corretta applicazione dei volumi d'affari richiamati nel bando di gara bensì da una errata interpretazione della dichiarazione dei redditi che non va a determinare quelli che sono gli importi dei volumi d'affari raggiunti a fine esercizio che viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e che va riportato nella dichiarazione IVA che si presenta entro febbraio dell'anno successivo e pertanto ancor prima della presentazione della domanda di partecipazione; pertanto essendo un argomento che la Commissione può rivedere alla luce di quanto dichiarato invita la stessa ad un eventuale riesame di tale argomentazione.

Il sig. Calogero Traina chiede copia dei verbali della presente seduta e di quella precedente; inoltre chiede il rilascio di tutta la documentazione e di tutti gli elaborati fino ad oggi esaminati della ditta Tech servizi srl riservandosi di portare alla luce eventuali carenze documentali.

Chiede di intervenire l'avv. Scimeca il quale si oppone alla nuova verifica



della documentazione in ordine al fatturato specifico e in ordine alla capacità tecnica in quanto non sono stati rappresentati fatti nuovi tali da fare rivedere quanto già deciso dalla Commissione. In ogni caso, si chiede che venga esaminata la documentazione contabile limitatamente ai tre esercizi antecedenti alla pubblicazione di gara.

In ordine alla richiesta di accesso agli atti con relativo rilascio di copia rileva che l'art. 13 del D.lv163/96 scandisce i tempi di rilascio degli atti che in particolare può avvenire a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Il sig. Calogero Traina non condivide la censura del rilascio degli atti in quanto la nuova normativa prevede che gli stessi devono essere rilasciati ancor prima della chiusura del verbale di gara, altrimenti la stessa non è nelle condizioni di potere eventualmente proporre ricorso.

La Commissione di gara prende atto del preavviso di proporre ricorso giurisdizionale formulato dal sig. Calogero Traina e in accoglimento della sua richiesta precisa che la sentenza del TAR di Reggio Calabria menzionata alla pag.46 del presente verbale non si riferisce ad un ricorso attinente la risoluzione contrattuale; al riguardo conferma che la menzione della suddetta sentenza si è resa necessaria al solo fine di dimostrare l'esistenza della risoluzione contrattuale subita dall'impresa Traina srl.

Sulla richiesta di riesaminare la documentazione giustificativa in relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la Commissione si riserva di decidere nella prossima seduta, tenendo in considerazione, altresì l'opposizione espressa dal rappresentante dell'impresa Tech servizi srl.

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti dell'impresa concorrente



Tech servizi srl la Commissione invita il rappresentante legale dell'impresa Traina srl a produrre formale richiesta indirizzata all'U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo, utilizzando a tal uopo l'apposita modulistica rinvenibile nel sito web della regione siciliana o richiedendo apposite istruzioni ai funzionari in servizio presso il medesimo Ufficio U.R.E.G.A. di Palermo.

Alle ore 14:00 la seduta è sospesa e rinviata al giorno 6 dicembre alle ore 15:00.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Gaetano Buffà - Presidente

ing. Manlio Munafò - Vicepresidente

geom. Antonio Candela - Componente

ing. Michele Giarratana - Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna - Componente esperto

sig. Calogero Traina - in rappresentanza dell'impresa Traina srl

avv. Stefano Scimeca - in rappresentanza dell'impresa Tech Servizi srl

sig. ra Patrizia Romagnoli - Verbalizzante



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi

OGGETTO DELL'APPALTO: gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. 6.602.991,15 - CIG: 6589183DD0

### VERBALE DI GARA

#### VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemilasedici il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 15,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Gaetano Buffa – Presidente

ing. Manlio Munafò – Vicepresidente

geom. Antonio Candela – Componente designato dall'Ente Appaltante

ing. Michele Giarratana – Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la dott.ssa Maria D'Aleo, funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di

M

Q

OH

Aug



Palermo.

Alle ore 18:00 sono presenti i sigg.: Calogero Traina rappresentante legale dell'impresa Traina srl; Andrea Vaccaro in rappresentanza dell'impresa Tech Servizi srl, giusta delega agli atti.


Preliminarmente la Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato a verbale dal rappresentante legale dell'impresa Traina srl nel corso della precedente seduta in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e avendo verificato che gli importi dimostrati dal concorrente si riferiscono al triennio 2013/2015, determina di confermare il motivo di esclusione in relazione alla carenza dei requisiti previsti dal punto III.2.2), tanto più che, così come pubblicato sul sito internet della stazione appaltante in data 14/03/2016, è stato chiarito dal Responsabile del procedimento nella risposta alla richiesta di chiarimenti n.1 che "...il triennio di riferimento è costituito dagli anni 2012-2013-2014"; inoltre, avendo verificato ad un più attento esame che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara il concorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3) del bando di gara, determina di rettificare a favore del concorrente, per tale aspetto, la motivazione d'esclusione di che trattasi.

Alle ore 18:15 la Commissione decide di sospendere la seduta e rinvia le operazioni di gara alla seduta riservata del 13/12/2016 alle ore 9:00.

Su richiesta del sig. Calogero Traina si consegna allo stesso copia conforme all'originale del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Gaetano Buffa - Presidente





ing. Manlio Munafò - Vicepresidente


geom. Antonio Candela - Componente

ing. Michele Giarratana - Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna - Componente esperto

dott.ssa Maria D'Aleo - Verbalizzante







**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Comune di Lercara Friddi**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi. Importo dell'appalto €. **6.602.991,15** - CIG: **6589183DD0**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **10** del mese di **gennaio** alle ore 10,15 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**ing. Gaetano Buffa** – Presidente

**ing. Manlio Munafò** – Vicepresidente

**geom. Antonio Candela** – Componente designato dall'Ente Appaltante

**ing. Michele Giarratana** – Componente esperto

**arch. Giampiero D'Anna** – Componente esperto

per proseguire le operazioni di gara relative all'appalto dei servizi in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la dott.ssa Maria D'Aleo, funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di



Palermo.

Alle ore 10,15 è presente l'avv. Stefano Scimeca, delegato dal rappresentante legale dell'impresa Tech Servizi srl.

Il Presidente dà lettura del punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente Tech Servizi srl, che risulta essere: 26,12 punti.

Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 1,38% sull'importo a base d'asta.

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, secondo quanto prescritto del disciplinare di gara, che risulta essere: 30 punti.

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio complessivo, che risulta essere: 56,12.

La Commissione dà atto che non si sono verificate le condizioni di anomalia previste dall'art.86 del Codice dei Contratti.

Alla luce delle superiori operazioni la Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente Tech Servizi srl che ha ottenuto il punteggio di 56,12.

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione dell'elenco della documentazione di tutte le ditte partecipanti alla gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela o motivi di incompatibilità con alcuno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.

Si dà atto che la Commissione ha concluso i propri lavori in complessive n.20 sedute, di cui n.6 sedute riservate.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,30.

Il presenta verbale consta di n.64 pagine e quanto nella seguente.

Letto confermato e sottoscritto



ing. Gaetano Buffa - Presidente

ing. Manlio Munafò - Vicepresidente

geom. Antonio Candela - Componente

ing. Michele Giarratana - Componente esperto

arch. Giampiero D'Anna - Componente esperto

dott.ssa Maria D'Alco - Verbalizzante



